

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1992

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Norme di attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pesca-turismo

PESCA TURISMO - AUTORIZZAZIONI - ESERCIZIO PESCA - LEGGE 41

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto in particolare l'art. 27-bis della suddetta legge concernente le iniziative di pesca-turismo;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Ritenuta la necessità di stabilire termini e modalità per l'attuazione del citato articolo 27-bis della legge n. 41/1982;

Decreta:

ARTICOLO 1

1. Per iniziative di pesca-turismo, previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, devono intendersi le iniziative che l'armatore di nave da pesca costiera può realizzare nel periodo 1° maggio - 30 settembre di ciascun anno, imbarcando sulla propria nave personale diverso dall'equipaggio.

ARTICOLO 2

1. Le unità adibite all'esercizio dell'attività pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, non potendo svolgere attività di trasporto passeggeri.

ARTICOLO 3

1. Le iniziative di cui al precedente art. 1 possono essere svolte esclusivamente nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, in ore diurne, non oltre le tre miglia dalla costa e in condizioni meteo marine favorevoli con mare non superiore a forza 2. Deroghe a tale ultimo limite possono essere stabilite all'inizio di ogni stagione del capo del circondario marittimo in ragione delle locali condizioni geomorfologiche.

ARTICOLO 4

1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, con esclusione di tutti i sistemi a traino ed a circuizione, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Sono altresì consentiti gli attrezzi da pesca sportiva previsti nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 e n. 1639 nel rispetto degli articoli 139, 140 e 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68.

ARTICOLO 5

1. Il capo del compartimento del luogo dove è iscritta la nave da pesca stabilisce il numero massimo

di persone imbarcabili dopo aver eseguito accertamenti di sicurezza anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e sulla base dei risultati della prova pratica di stabilità è effettuata dal RINA.

2. Per ciascuna persona a bordo deve essere disponibile una cintura di salvataggio.
3. Per le unità da pesca di lunghezza non superiore ai 20 metri deve essere inoltre disponibile almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante di 30 metri.
4. Per le unità di lunghezza superiore a 20 metri i salvagenti anulari con la sagola galleggiante di 30 metri devono essere almeno due.
5. Tutte le unità devono avere a bordo almeno due boette fumogene per le segnalazioni di emergenza.
6. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazione di sicurezza in regolare corso di validità.

ARTICOLO 6

1. Il capo del compartimento rilascerà apposito certificato degli accertamenti eseguiti denominato certificato pesca-turismo.

ARTICOLO 7

1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività pesca-turismo dovranno essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279, del Ministero della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1988.

ARTICOLO 8

1. Gli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo dovranno presentare all'ufficio di iscrizione della nave entro la data da quest'ultimo stabilita, apposita domanda, che contenga anche le indicazioni delle tariffe che si intendono applicare.

ARTICOLO 9

1. L'autorizzazione sarà revocata in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: FACCHIANO